

n. 9/2018

Roma, maggio 2018

LA TRANSAZIONE PARZIALE CON UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI NON LIBERA GLI ALTRI.

1. Premessa.

La questione degli effetti di una transazione *pro quota* intercorsa tra il creditore ed uno o alcuni soltanto dei coobbligati solidali non è affatto nuova nel panorama giurisprudenziale, essendo stata oggetto di recente approfondimento anche da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹.

In particolare, ci si domanda se, a fronte della conclusione di un accordo transattivo tra uno o alcuni dei condebitori solidali con il comune creditore, gli altri condebitori - i quali non abbiano partecipato all'accordo - possano avvantaggiarsi o meno della transazione².

Per affrontare la questione, è opportuno delineare i tratti salienti della disciplina riguardante il rapporto tra la transazione ed il vincolo solidale, regolato dall'art. 1304 c.c.³. La norma si pone nel solco delle regole fondamentali che disciplinano la solidarietà, facendo proprio e non derogando il principio per cui nelle

obbligazioni solidali, gli atti o i fatti riguardanti un condebitore e che siano vantaggiosi per gli altri si estendono anche a questi, mentre quelli pregiudizievoli per un singolo non si ripercuotono automaticamente sugli altri.

Nel caso della transazione, arbitro dell'estensione o meno degli effetti dell'atto è il condebitore medesimo perché il contenuto dell'accordo transattivo non è predeterminabile a priori come vantaggioso o svantaggioso.

Per tale motivo, la scelta per l'estensione o meno degli effetti è rimessa alla discrezionalità del debitore interessato⁴.

*

2. I presupposti applicativi dell'art. 1304 c.c.: l'inidoneità della transazione parziale.

Il punto nevralgico dell'art. 1304 c.c. riguarda l'oggetto della transazione.

In particolare, si è discusso sulla necessità o meno di una transazione avente ad oggetto l'intero debito solidale affinché la

¹ Sentenza n. 30174 del 30 dicembre 2011.

² I. Ferrara, *Transazione parziale con uno dei condebitori solidali: la Cassazione fornisce chiarimenti sulla determinazione del debito residuo*, in *Cammino Diritto* ISSN 2421 - 7123, 18 gennaio 2017.

³ Art. 1304 c.c.: "*nelle obbligazioni solidali la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, oppure tra uno dei creditori in solido e il debitore, non ha effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarino di volerne profittare*".

⁴ Cfr. Cass. 29 settembre 2004, n. 19549 per cui da questa natura "neutra" dell'atto di transazione "*la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne*". Del resto, è insito nella natura stessa del contratto di transazione che esso possa comportare sia costi che benefici: in base all'art. 1965, I c., c.c., invero, la transazione di basa su "*reciproche concessioni*".

norma potesse dirsi applicabile, chiedendosi se potesse essere considerata sufficiente una transazione limitata alla quota di debito del singolo condebitore solidale (c.d. transazione *pro quota*).

A tale proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1304 c.c. concerne unicamente la transazione avente ad oggetto l'intero debito solidale e non quella limitata alla singola quota dello specifico condebitore che la conclude⁵.

In particolare, secondo il *dictum* della citata sentenza delle Sezioni Unite del 2011, *"il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario, il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo"*.

Quando, per converso, la transazione è parziale, essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota, senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c..

In questa prospettiva si è espressa recentemente da Corte di Appello di

Torino, la quale con la sentenza n. 2096 del 20 settembre 2017 ha confermato che la transazione parziale legittima il creditore all'azione nei confronti degli altri coobbligati.

Ciò posto, occorre capire quali siano gli effetti sugli altri condebitori solidali e sul contenuto dell'obbligazione solidale quando vi sia una transazione parziale. Questo è proprio il punto focale della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26113 del 19 dicembre 2016, la quale richiama la citata pronuncia a Sezioni Unite n. 30174 del 30 dicembre 2011.

*

3. Gli effetti della transazione parziale sull'obbligazione solidale passiva.

Se, come si è visto, l'esistenza di una transazione parziale impedisce l'applicazione dell'art. 1304 c.c. e la correlativa facoltà di profittarne in capo agli altri condebitori, occorre tuttavia individuare quali effetti essa produca sul contenuto dell'obbligo solidale.

A tale riguardo, la recente pronuncia della Cassazione ha chiarito che l'effetto della transazione con cui uno dei condebitori solidali transige la lite con l'unico creditore, pagando una somma astrattamente pari alla propria quota di debito, è lo scioglimento della solidarietà rispetto al transigente e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato da questi o alla quota ad esso riferibile, mentre non trova

⁵ Cfr. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 29 agosto 2012, n. 9627; Cass. 24 gennaio 2012, n. 947; Cass. S.U. 30 dicembre 2011, n. 30174; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2963; Cass. 8

luglio 2009, n. 16050; Cass. 22 giugno 2009; Cass. 17 gennaio 2008, n. 868; Cass. 27 marzo 2007, n. 7485; Cass. 21 aprile 2006. Tra le pronunce di merito cfr. Trib. Milano 10 febbraio 2010.

applicazione l'art. 1304 c.c., dettato unicamente per le ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito.

La Cassazione, dopo aver così illustrato gli effetti della transazione *pro quota* su un debito solidale, riprende pedissequamente i principi delle Sezioni Unite del 2011 riguardanti la determinazione del debito residuo gravante sugli altri debitori in solido, affermando che quest'ultimo si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il condebitore che ha transatto ha pagato una somma inferiore alla quota che faceva idealmente capo allo stesso, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto⁶.

*

4. L'impossibilità di escludere convenzionalmente il diritto dei condebitori estranei all'atto transattivo di profittare dello stesso previsto dall'art. 1304, primo comma, c.c.

Una ulteriore questione che si è posta sull'art. 1304 c.c. riguarda l'eventuale facoltà delle parti dell'accordo transattivo di escludere convenzionalmente la possibilità riconosciuta agli altri condebitori di dichiarare di volerne profittare per giovare dei suoi effetti.

⁶ I. Ferrara, *Transazione parziale*, cit.

⁷ Cfr. Cass. SS. UU. N. 30174/11 "la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiara di voler

La giurisprudenza ha chiarito che ciò non è ammissibile, in quanto le parti non hanno la possibilità di limitare, precludere o comunque disporre di un diritto potestativo spettante ad un terzo ed allo stesso attribuito dalla legge⁷.

Il condebitore solidale, invero, seppur estraneo alla transazione è comunque parte del rapporto obbligatorio oggetto dell'accordo e, dunque, non può essergli negata la possibilità – riconosciuta *ex lege* – di giovare degli effetti favorevoli dell'atto. Diversamente opinando, si introdurrebbe nel sistema una deroga ingiustificata al principio generale secondo cui gli effetti favorevoli degli atti compiuti dai condebitori solidali devono potersi estendere anche agli altri.

In conclusione, solo attraverso la ricostruzione della volontà delle parti dell'accordo transattivo sarà possibile comprendere se esso abbia ad oggetto l'intera obbligazione oppure solo una quota e, conseguentemente, determinare la disciplina applicabile al caso di specie.

Avv. Beatrice Grano

Studio Legale Mannocchi & Fioretti

Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale".